

STATUTO ATCOM

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata: "Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna ODV - ETS ", in breve "ATCOM", senza fini di lucro, con sede legale e operativa in Bologna, Policlinico S. Orsola - Malpighi.

L'Associazione - sorta il 12.02.2003 - può istituire sedi periferiche/articolazioni locali, strutturate su base associativa e non, autonome e non, disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale e/o delle sedi secondarie/articolazioni locali nello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopi di lucro né diretti né indiretti; come pure è estranea ed indipendente da qualsiasi partito o movimento politico o religioso. Il numero degli aderenti è illimitato, senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza e confessione. Possono essere Soci di "ATCOM" le persone fisiche che ne condividono gli scopi e ne sostengono le attività istituzionali anche attraverso un coinvolgimento diretto nell'attività dell'Associazione stessa e che accettino le norme dello statuto e dei regolamenti in essere tempo per tempo.

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà ed ha come finalità quella di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali di tutti quei soggetti che versano in situazioni di disagio a causa di patologie cardiopatiche importanti che possano richiedere anche interventi di cardiocirurgia; situazioni queste che



STATUTO ATCOM

coinvolgono anche i famigliari di tali soggetti.

L'Associazione si propone, tra l'altro, di:

sensibilizzare la pubblica opinione sull'importanza della donazione di organi e dei trapianti;

assumere iniziative in campo sociale, previdenziale e assicurativo atte a garantire la tutela dei predetti soggetti;

collaborare con le strutture ospedaliere specialistiche, fornendo loro il supporto all'attività di studio, formazione e ricerca nel campo del trapianto di cuore;

interagire con le Regioni e le Unità Sanitarie Locali e, più in generale, con le strutture locali preposte, allo scopo di assicurare condizioni ottimali, organizzative e legislative nel campo dell'assistenza che la patologia richiede;

assistere i pazienti e i loro famigliari nella ricerca di soluzioni anche di carattere logistico, finalizzate a rimuovere ogni ostacolo possibile in direzione di una migliore qualità di vita, anche stipulando contratti di affitto e contratti d'uso di immobili sia da enti pubblici sia da privati;

reperire risorse economiche/finanziarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, con funzione consultiva ed operativa, collabora con le strutture ospedaliere a tutti i livelli al fine di fornire supporto e far da tramite tra i soggetti interessati e le strutture sanitarie.

Le attività sono svolte dall'Associazione, prevalentemente tramite le prestazioni fornite, a titolo assolutamente gratuito, dai propri volontari, ai quali spetta unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, opportunamente documentate, ed entro i limiti e con le modalità previsti dalle

STATUTO ATCOM

normative vigenti del Terzo settore e dall'Associazione come da regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

L'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente e lavoratori autonomi nei limiti previsti dalle normative vigenti del Terzo Settore.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e/o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) donazioni, legati e lasciti testamentari;
- e) proventi da convenzioni con Enti e/o Strutture pubbliche e private, nonché altri proventi provenienti da iniziative di tipo promozionale e quant'altro;
- f) raccolta fondi riveniente anche da iniziative di tipo promozionale al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, da fondi, riserve e da beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è in alcun caso ripartibile fra i Soci, anche in caso di

STATUTO ATCOM

scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale ha inizio e fine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il progetto di bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono depositati in copia presso la sede legale ed operativa dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione

Art. 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

Sono Soci di "ATCOM" coloro che fanno propri i principi dell'Associazione stessa, che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che si impegnano al rispetto dello Statuto, di eventuali Regolamenti e del Codice Etico, che non sono in lite con l'Associazione e che versano regolarmente, ogni anno, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è

STATUTO ATCOM

trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione dell'Assemblea successiva.

I Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea può nominare Soci onorari, individuati tra personalità che si sono particolarmente distinte a livello locale e nazionale e/o particolarmente meritevoli di riconoscimenti per l'attività svolta, in particolare, nel perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde:

- per recesso;
- per comportamento che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danno, di immagine all'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- per attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

STATUTO ATCOM

- per mancato versamento della quota associativa
annuale
- per l'esistenza di situazioni di lite con l'Associazione
- per la presenza di situazioni di conflitto di interessi

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, vanno contestati per iscritto all'interessato gli addebiti mossi, con facoltà di replica. Il recesso da Socio deve essere comunicato al recedente in forma scritta dal Presidente dell'Associazione.

Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione di eventuali quote associative, contributi, donazioni, lasciti né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5

Sostenitori dell'associazione

Possono partecipare alle attività dell'associazione anche soggetti che, pur non volendo diventare soci, ne condividono le finalità e intendono sostenere l'Associazione versando un contributo liberale. Tali soggetti acquistano il titolo di "Sostenitori dell'Associazione".

I Sostenitori dell'Associazione non sono tenuti a corrispondere la quota associativa.

Art. 6

Doveri e diritti degli Associati

Gli Associati si impegnano:

- all'osservanza del presente statuto, del Codice Etico dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;

STATUTO ATCOM

- a tenere un comportamento consono con lo spirito al quale si ispira l'Associazione;
- al versamento annuale della quota associativa

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche sociali;
- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Gli Associati possono prendere visione, previa richiesta scritta motivata diretta al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente dell'Associazione, degli atti deliberativi e della relativa documentazione inerente all'attività dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, previa corresponsione del relativo costo.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio Sindacale, se nominato;
- Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato;

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria.

Spetta al Consiglio Direttivo l'attuazione delle decisioni da essa assunte.

STATUTO ATCOM

Ogni Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato con delega scritta. Ogni Socio può ricevere al massimo tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria:

- indirizza l'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico predisposti dal Consiglio Direttivo nei termini e con le modalità di cui all'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- provvede all'eventuale nomina dei componenti del Collegio Sindacale nonché dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo come previsto dall' art. 4 dello Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed ogniqualvolta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale (se nominato) o un decimo dei Soci, ne ravvisino l'opportunità. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è presieduta dal Presidente di "ATCOM" o in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di

STATUTO ATCOM

- a tenere un comportamento consono con lo spirito al quale si ispira l'Associazione;

- al versamento annuale della quota associativa

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche sociali;
- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Gli Associati possono prendere visione, previa richiesta scritta motivata diretta al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente dell'Associazione, degli atti deliberativi e della relativa documentazione inerente all'attività dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, previa corresponsione del relativo costo.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio Sindacale, se nominato;
- Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato;

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria.

Spetta al Consiglio Direttivo l'attuazione delle decisioni da essa assunte.

STATUTO ATCOM

entrambi, l'Assemblea è presieduta da persona scelta tra i Soci.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso nominato. Nei casi in cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente è assistito da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da affiggere nella bacheca della sede legale ed operativa dell'Associazione almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione; oppure mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano direttamente o per delega tutti Soci, la maggioranza del Consiglio Direttivo (CD), e del Collegio Sindacale, se nominato.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

STATUTO ATCOM

I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in
Assemblea con delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo
scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che
dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, eccezion fatta per quelle
relative alle elezioni del Consiglio Direttivo che avvengono mediante votazione a
scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente
Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere constatate in verbali che,
trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente e
dal Segretario.

Art 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5
e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina previamente il
numero. I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati con l'atto
costitutivo.

A parità di voto viene eletto Consigliere il Socio con maggiore anzianità di
iscrizione.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) esercizi e
sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli

STATUTO ATCOM

Associati. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro che:

- abbiano assunto cariche politico-istituzionali e/o partitiche e/o religiose (ove elettive) e/o sindacali o abbiano ricoperto tali cariche negli ultimi tre anni antecedenti la nomina o ne siano designati;
- abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado, o coniugio con dipendenti e/o collaboratori di Atcom
- svolgano attività concorrenziali o in contrasto con i fini associativi;
- siano in lite con Atcom
- intrattengano rapporti di lavoro dipendente e/o di consulenza con Atcom

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina il Presidente ed il Vicepresidente nonché il Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Il Presidente ed il Vicepresidente vanno scelti, laddove è possibile, tra i soggetti che hanno subito il trapianto di cuore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, in ordine, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso in cui per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento, uno o più dei suoi membri cessi dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla successiva



STATUTO ATCOM

Assemblea.

È facoltà del Consiglio Direttivo non procedere ad alcuna integrazione fino alla successiva Assemblea cui spetterà di eleggere il/i sostituto/i per il reintegro dell'Organo. Il neo nominato/i rimane/rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo o sia dimissionaria almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 60 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione del nuovo Consiglio.

Nel caso di dimissioni/decadenza, il Consiglio direttivo dimissionario/decaduto resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti in carica, procede alla sua sostituzione, salvi i casi di particolare gravità per cui la stessa maggioranza ritiene necessaria la convocazione dell'Assemblea. La stessa procedura si applica in caso di sfiducia nei confronti dei Consiglieri.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

STATUTO ATCOM

- redigere il rendiconto economico-finanziario, nonché il bilancio preventivo;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione non spettanti all'Assemblea;
- definire l'assetto complessivo di governo e approvare l'assetto organizzativo dell'Associazione, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- redigere il Codice Etico ed eventuali regolamenti operativi/gestionali;
- costituire Comitati/Gruppi di lavoro/Settori di attività qualora ritenuti necessari;
- nominare i preposti/referenti/responsabili delle Sedi secondarie/articolazioni locali.
- nominare i responsabili di eventuali commissioni di lavoro e di settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei Soci;
- vigilare sul buon funzionamento delle attività sociali e di coordinamento delle stesse;
- stabilire l'Ordine del Giorno dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può delegare parte delle proprie attribuzioni a Gruppi di lavoro, al cui interno sarà eletto il Referente; composto da amministratori, associati e volontari.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera da spedire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza detto

STATUTO ATCOM

termine può essere ridotto a 2 (due) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

E' ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e ogniqualvolta il Presidente, o il VicePresidente in assenza e/o impedimento del Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei membri ne facciano richiesta.

In quest'ultimo caso, il Consiglio va convocato entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta e la seduta va tenuta entro e non oltre 6 (sei) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente dell'adunanza e vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale di "ATCOM" Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore Policlinico S'Orsola-Malpighi di Bologna.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni consiliari. Coordina l'attività dell'Associazione con criteri di

STATUTO ATCOM

iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del suo ufficio ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal VicePresidente, o dal Consigliere più anziano di età.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11

Collegio Sindacale (facoltativo)

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, viene nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e resta in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita la funzione di controllo sull'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

La Revisione Legale è esercitata da una Società di Revisione iscritta nel registro dei Revisori Legali.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge e regolamentari.

Art. 13

Gratuità delle cariche associative

STATUTO ATCOM

Ogni carica associativa viene svolta a titolo gratuito, salvi i rimborsi di cui al precedente Art. 2 dello Statuto.

Art. 14

Norma finale

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/17 s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art 15

Conciliazione

Ogni controversia concernente diritti disponibili sarà oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione attraverso la procedura dell'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Bologna, decorsi 60 giorni dall'infruttuosità del tentativo di conciliazione sarà competente il tribunale ove ha sede l'Associazione

Art. 16

Norma Transitoria

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà

STATUTO ATCOM



operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 17

Disposizioni legislative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi previste per il terzo settore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

AGENZIA EDIC 2022 RATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il Serie 3 al N° 7788

Pagate € ES 2022

Rit.

- 6 DIC. 2022, DIRETTORE TERRITORIA
DI BOLOGNA

Merlino Cicchi

